

COMUNE DI CALVISANO

(Provincia di Brescia)

REGOLAMENTO

TARI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, istituisce e disciplina la componente TARI diretta alla copertura dei costi inerenti il servizio di igiene ambientale dell'imposta comunale IUC prevista e disciplinata dall'art. 1 cc. 639, 705 della Legge 147/2013 e sue ss.mm.ii. stabilendo in particolare condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Con il presente regolamento viene attivata la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1 comma 668 della Legge 147/2013 e sue ss.mm.ii.
3. Per quanto non previsto e regolato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2.

Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dal regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.

Art. 3.

Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della tariffa e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a mq 500 il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie non superi il doppio del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158. L'utente è tenuto a presentare richiesta di esclusione dalla Tariffa per l'anno successivo, entro il mese di ottobre dell'anno corrente.

L'utente dovrà inoltre presentare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Gestore del servizio, effettuate le opportune verifiche, individui - entro sessanta giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 9, comma 5, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione - le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

Art. 4.

Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. Le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b. Il terreno (in situ) inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c. Il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d. I rifiuti radioattivi;
 - e. I materiali esplosivi in disuso;
 - f. Le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g. I sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a. Le acque di scarico;
 - b. I sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

- c. Le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d. I rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5.

Soggetto attivo

1. La componente Ta.Ri. è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati così come previsto dall'art.1 comma 690 della Legge 147/2013 e sue ss.mm.ii.

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6.

Presupposto per l'applicazione della tariffa

1. Presupposto per l'applicazione della Ta.Ri è il possesso, o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Sono escluse dalla Ta.Ri. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative.
2. Si intendono per:
 - a. **Locali** le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. **Aree scoperte** sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c. **Utenze domestiche** le superfici adibite di civile abitazione;
 - d. **Utenze non domestiche** le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dalla tariffa:
 - a. Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b. Le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
 - c. Le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle attività economiche ad eccezione delle aree scoperte operative;
4. La presenza o di utenze attive per la fornitura di pubblici servizi (quali l'erogazione di acqua, energia elettrica, calore, gas, servizi telefonici o informatici) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Gli immobili serviti da una fornitura di pubblici servizi condominiali ovvero da pubblici servizi comuni a più unità immobiliari per le quali non sia possibile una autonoma cessazione e/o distacco possono essere esentate dal pagamento del prelievo.

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano di per sé esonero o riduzione della tariffa.

Art. 7.

Soggetti passivi

1. La Ta.Ri è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tariffa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Potranno, a richiesta, essere attivate utenze condominiali, con obbligo di denuncia e pagamento ricadenti sull'amministratore.
4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la Ta.Ri è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti relativi ai locali e alle aree in uso esclusivo.
6. Per i locali destinati ad attività ricettiva anche extra-alberghiera la Ta.Ri è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.

Art. 8.

Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla Ta.Ri i locali dove viene svolta attività a ciclo chiuso e dove non è possibile un'apprezzabile presenza umana, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura rilevante per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a. Le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b. Le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c. I locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d. Le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e. Le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f. Le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g. Per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

- h. Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tariffa ai sensi del presente articolo verrà applicata la tariffa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle spese di verifica.
 4. Sono esclusi da tassazione i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali (non assimilati agli urbani). I detti magazzini sono individuati dai seguenti requisiti:
 - a. Devono essere ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, escluse da tassazione e fisicamente adiacenti ad esse;
 - b. Devono essere destinati al solo deposito temporaneo delle materie prime o delle merci, compresi i semilavorati, di imminente impiego nelle superfici escluse da tassazione ai sensi della precedente lettera a), ovvero al solo deposito temporaneo dei prodotti in uscita da dette superfici, con esclusione di depositi e stoccaggi a medio o lungo termine;
 - c. Devono essere gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali.

Restano pertanto soggetti a tassazione ordinaria, tra l'altro, i magazzini che risultino anche promiscuamente:

- Non collegati ad attività di lavorazione della materia, come i magazzini di attività commerciali, di servizi o di logistica;
 - Funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
 - Fisicamente non adiacenti a superfici caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
 - Destinati al deposito o allo stoccaggio, a medio o a lungo termine, della materie prime dei semilavorati e dei prodotti
 - Adibiti a usi diversi da quelli individuati alla lettera b) del comma precedente,
 - Gestiti da soggetti diversi dal gestore dell'attività produttiva di rifiuti speciali.
5. Per fruire dell'esclusione di cui sopra l'interessato deve adempiere a tutti gli oneri formali e probatori previsti dal presente regolamento per l'esclusione delle superfici produttive di rifiuti speciali, in particolare dovrà individuare specificamente nella planimetria dell'insediamento i magazzini esclusi da tassazione e comprovare lo smaltimento a propria cura e spese, nei modi di legge, dei rifiuti che vi si producono.
 6. I rifiuti prodotti sui magazzini esclusi da tassazione non possono essere conferiti al pubblico servizio e devono essere smaltiti a cura e spese del produttore. E' fatta salva la possibilità, qualora attivata dal Comune, di fruire di servizi integrativi del servizio pubblico a corrispettivo.

7. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, non conferibili al pubblico servizio e non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta (ad esclusione delle superfici scoperte non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili) le percentuali distinte per tipologia di attività economiche ex art.10 comma 4 del presente regolamento.
8. Quelle particolari utenze prive di superfici imponibili (quali ad esempio i piccoli artigiani privi di magazzini, laboratori ed uffici, le imprese agricole) potranno conferire presso l'isola ecologica comunale alle tariffe applicate dall'ente gestore previa stipula di contratto extra-tari le seguenti tipologie di rifiuto:
 - a. Inerti misti (rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione)
 - b. RSI rifiuti ingombranti non differenziati;
 - c. Rifiuti provenienti da attività agricole (Codici CER 15.01.06 ovvero 01.02.01: teli plastici provenienti da serre e pacciamature ovvero reti, cavi e rifiuti ingombranti misti derivanti da attività agricole).
 - d. Pneumatici fuori uso

Art. 9.

Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla Ta.Ri i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10.

Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie rilevante ai fini del prelievo delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a. Le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b. Le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c. Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.
3. Sono altresì escluse dal prelievo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 3, fermo restando quanto al secondo comma del medesimo articolo.
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla tariffa, la superficie rilevante è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Attività	% di abbattimento
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	38%
Officine per riparazione auto, moto e macchine agricole, gommisti	28%
Elettrauto	33%
Caseifici, Cantine Sociali	28%
Carrozzerie, falegnamerie, verniciatori, fonderie, lavorazioni ceramiche, smalterie	28%
Officine di carpenterie metalliche	28%
Tipografie, stamperie, vetrerie	38%
Laboratori fotografici ed eliografie con stampa	38%
Lavorazioni di materie plastiche, vetroresine	38%

5. Ai fini dei commi precedenti, gli interessati devono:

- Indicare nella dichiarazione originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- Comunicare entro il mese Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

6. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte dell'area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

Art. 11.

Superficie degli immobili

- Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate ed accertate i fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ex D.lgs.15 novembre 1993, n.507 (TARSU), Tariffa di Igiene Ambientale ex art.49 D.lgs. 22/97 (TIA1), Tariffa integrata ambientale ex art 238 D.lgs.152/2006 (TIA2), Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14).
- Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna la superficie assoggettabile alla tariffa è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con esclusione di quella parte con altezza minima di metri 1,80.
- Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui al comma 647 della legge 27 dicembre 2013 n.147, la superficie assoggettabile alla tariffa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento

della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Agli utenti saranno comunicate in forma idonea le nuove superfici rilevanti.

4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla tariffa è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima, come prevista dal regolamento edilizio comunale.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III - TARIFFE

Art. 12.

Costo di gestione

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani in tempo utile per l'approvazione del bilancio di previsione e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del prelievo sui rifiuti, del tributo provinciale:
 - a. Per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b. Per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici rilevanti, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 13.

Determinazione della tariffa

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare.
2. La tariffa è determinata, tenendo conto dei criteri determinati con il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sulla base del Piano Finanziario, da adottare con specifica deliberazione dell'organo comunale competente entro la data di approvazione del bilancio di previsione comunale relativo alla stessa annualità.
3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. Nell'ipotesi in cui non si sia provveduto all'approvazione del Piano Finanziario e alla determinazione delle tariffe entro il termine previsto per la fatturazione di cui all'articolo 35 del presente regolamento è facoltà del soggetto

gestore provvede all'emissione di una rata di acconto commisurata alle tariffe approvate per l'esercizio precedente. L'acconto verrà computato in detrazione alla prima fatturazione utile e successiva alla approvazione delle tariffe da parte dell'Amministrazione.

5. La tariffa può essere rideterminata in corso d'anno in conformità alla vigente legislazione.

Art. 14.

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La quota variabile è suddivisa:
 - a. In una *quota calcolata*, correlata ai livelli collettivi di produzione dei rifiuti e destinata a coprire integralmente i costi variabili, fatta eccezione dei costi menzionati al punto b.
 - b. In una *quota misurata*, correlata ai livelli individuali di conferimento, destinata a coprire i costi di smaltimento come definiti dal D.P.R. 158/1999 e una percentuale compresa tra il 5 e il 20% dei costi variabili.
3. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti potenzialmente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui alle tabelle 2, 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
6. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1 comma 658 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999 mediante l'imputazione dei minori costi sostenuti per il recupero ed il trattamento alle utenze domestiche nella fase di determinazione del piano finanziario.
7. Nella graduazione delle tariffe l'amministrazione può prevedere, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento; può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
8. La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, anche secondo le modalità eventualmente stabilite nel regolamento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la raccolta differenziata.

Art. 15.

Soglia minima di produzione - ricostruzione dei conferimenti

1. La delibera di approvazione del piano tariffario individua per ogni tipologia di utenza domestica e non domestica una soglia minima di produzione, calcolata in percentuale sul quantitativo medio di produzione di rifiuto secco

indifferenziato, determinato sulla base dei coefficienti di presuntivi di produzione Kb e Kd di cui al D.P.R. 158/99 e della quantità effettivamente raccolta nel Comune di rifiuto secco indifferenziato.

2. La soglia minima di produzione è addebitata anche in presenza di conferimenti inferiori, salvo che l'utente fornisca valida e documentata giustificazione dei minori quantitativi riscontrati.
3. Nei casi di totale assenza di conferimenti verrà attribuito all'utente il quantitativo di rifiuto derivante dall'applicazione dei coefficienti presuntivi di produzione Kb e Kd di cui al D.P.R. 158/99 nella misura massima salvo che lo stesso utente dia valida giustificazione, supportata da adeguata documentazione, dell'assenza di quantitativi di rifiuto conferiti.
4. In caso di perdita o inattendibilità del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti, la parte variabile della tariffa è calcolata sulla base dei dati storici di conferimento della singola utenza, tenendo conto di ogni eventuale dato rilevante; in mancanza di attendibili dati storici si applica la metodologia presuntiva di cui ai punti 4.2. e 4.4, all. 1, del D.P.R. 158/1999.

Art. 16.

Periodi di applicazione della tariffa

1. La tariffa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta nei termini, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 17.

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. **La quota variabile calcolata** è computata sulla base della metodologia di cui al punto 4.2. dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 (coefficienti Kb) e con riferimento ai costi di cui all'articolo 14, comma 2, lett. a), attribuiti al complesso delle utenze domestiche.
3. **La quota variabile misurata** è rapportata alla quantità di rifiuto secco indifferenziato conferito dalla singola utenza e al costo unitario di gestione del medesimo rifiuto, dato dal rapporto tra i costi di cui all'articolo 14, comma 2, lett. b) attribuiti al complesso delle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuto secco indifferenziato dalle stesse prodotto. Resta salvo il disposto dell'articolo 15.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 18.

Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti e non utilizzati (cd seconde case) e per gli alloggi di enti diversi dalle persone fisiche se occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di un'unità. Resta ferma la possibilità di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione della bolletta o fattura di addebito, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 19.

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La **quota variabile calcolata** è computata sulla base della metodologia di cui al punto 4.4. dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 (coefficienti Kd) e con riferimento ai costi di cui all'articolo 14, comma 2, lett. a), attribuiti al complesso delle utenze non domestiche.
3. La **quota variabile misurata** è rapportata alla quantità di rifiuto secco indifferenziato conferito dalla singola utenza nei cassonetti all'uopo predisposti, ovvero conferiti alla piattaforma ecologica, e al costo unitario di gestione del medesimo rifiuto, dato dal rapporto tra i costi di cui all'articolo 14, comma 2, lett. b) attribuiti al complesso delle

utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuto secco indifferenziato dalle stesse prodotto. Resta salvo il disposto dell'articolo 15.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 20.

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione rilevante.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 21.

Scuole statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) si applica la disciplina di cui all'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita dal Miur ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tariffa sui rifiuti e sui servizi.

Art. 22.

Tariffa giornaliera

1. Il corrispettivo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa giornaliera è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tariffa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Alla tariffa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui all'articolo 27 (inferiori livelli di prestazione del servizio).
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa annuale.

Art. 23.

Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della TARI.

TITOLO IV - Riduzioni e agevolazioni

Art. 24.

Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30% della parte variabile calcolata;
 - b. Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30% della parte variabile calcolata;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. La tariffa è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile calcolata, al 45% per le utenze domestiche poste a una distanza compresa tra 1000 metri e 1500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica; al 55% per le utenze poste ad una distanza superiore a 1500 metri.
5. Alle utenze che abbiano avviato al compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20% nella quota variabile calcolata. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico.

Art. 24. bis

Ulteriori Riduzioni

1. Sono esentati da tariffa i tessili sanitari per l'assorbimento (pannoloni e pannolini) utilizzati da soggetti affetti da incontinenza o da bambini fino al compimento del 24mo mese di età, purché residenti presso l'utenza. L'esenzione viene concessa su domanda documentata, sempreché l'utenza risulti regolare nel pagamento della TARI.
2. Il Comune potrà incentivare le persone, le associazioni, le aziende, le scuole che si siano particolarmente distinte nel favorire le iniziative delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani e assimilati con sgravi sulla tariffa rifiuti, commisurati al beneficio effettivo ottenuto dalla raccolta differenziata.

3. La copertura economica delle riduzioni previste nel presente articolo dovrà essere assicurata mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Art. 25.

Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30%, nella parte variabile calcolata, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 26.

RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO

1. Il prelievo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento tramite autocertificazione ovvero mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 una “...qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.”
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore alla parte variabile della tariffa è pari al rapporto tra l'effettiva quantità avviata al recupero di rifiuti assimilati (con esclusione degli imballaggi secondari e terziari e delle parti di rifiuto vendute a terzi) e la quantità determinata per l'attività in base ai coefficienti di produttività previsti dal metodo (nel D.P.R. 158/1999, i coefficienti Kd).
4. A seguito della richiesta presentata annualmente dal produttore previa presentazione della documentazione e dell'apposito modulo compilato, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, si provvederà a scomputare la somma derivante dal calcolo effettuato con le modalità indicate il precedente comma nella prima fatturazione utile.

Art. 27.

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il prelievo è ridotto nella misura del 80% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 28.

Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.
2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% dell'intera tariffa.

TITOLO V - DICHIARAZIONE, VERIFICHE E RISCOSSIONE

Art. 29.

Obbligo di dichiarazione.

1. I soggetti tenuti a pagare il corrispettivo sui rifiuti devono dichiarare ogni circostanza rilevante per la sua applicazione e in particolare:
 - a) L'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) La sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) Il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) Per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) Per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) Per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 30.

Contenuto e presentazione della dichiarazione.

1. La dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione deve essere presentata entro i sessanta giorni dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla Ta.Ri., restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (Ta.RES) di cui all'art.14 D.L. 201/2011, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Ta.R.S.U.) ex decreto legislativo 507/93, della tariffa di igiene ambientale (T.I.A.1 ex art.49 decreto legislativo 22/97 o T.I.A.2 ex art. 238 decreto legislativo 152/2006).
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tariffa. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) Per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia e degli altri componenti del nucleo familiare;
 - b) Per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) L'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) La superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

- e) La data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) I dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) I dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) L'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) La data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
 6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata al Gestore del servizio direttamente o per posta raccomandata con avviso di ricevimento, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Gestore del servizio provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
 7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
 8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione al Gestore del servizio nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 31.

Controlli

1. Il Gestore del servizio controlla il rispetto degli adempimenti a carico degli utenti e la veridicità di quanto dichiarato e attiva verifiche puntuali o a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rilasciate.
2. A tal fine il Gestore del servizio può:
 - a) Richiedere agli utenti l'esibizione di contratti di locazione, affitto, planimetrie, documenti o altri atti ovvero la presentazione o di dichiarazioni auto- certificative sostitutive dei documenti richiesti;
 - b) Richiedere notizie ed elementi agli occupanti o detentori oppure anche ai proprietari di locali e aree;
 - c) Utilizzare le informazioni fornite in occasione della stipula di contratti di fornitura di pubblici servizi;
 - d) Richiedere informazioni presenti nelle banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori di servizi a rete;
 - e) Richiedere informazioni, atti e planimetrie agli amministratori di edifici condominiali, di centri commerciali integrati o di altri complessi immobiliari, in particolare sull'estensione, utilizzo e sugli occupanti di parti comuni o individuali.
3. Il personale incaricato, munito di tesserino di riconoscimento, potrà accedere alla proprietà privata, previo preavviso scritto di almeno dieci giorni, per verificare le superfici, l'uso delle medesime e altri elementi rilevanti nel calcolo della tariffa.
4. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla rilevazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile. La

superficie di unità immobiliari a destinazione ordinaria può essere determinata in misura presuntiva pari alla superficie catastale ridotta del 20%.

5. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato agli interessati, che possono nei successivi trenta giorni fornire le precisazioni del caso.
6. Il Comune deve trasmettere mensilmente al soggetto incaricato di applicare la tariffa i dati in suo possesso rilevanti per l'applicazione della tariffa e, in particolare, le variazioni nei dati anagrafici, nelle licenze commerciali e derivanti dalle pratiche edilizie.

Art. 32.

Verifica delle dichiarazioni

1. L'omessa, l'incompleta o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata inviando all'interessato tramite raccomandata A.R., o mezzo equipollente, direttamente dall'ente gestore nei termini di cui all'art.1 cc. 161 e seg. della L.296/2006, apposito avviso, nel quale sono specificate le ragioni dell'atto e distintamente le somme dovute per tariffa, addizionali, imposte, interessi di mora, e spese, da versare entro sessanta giorni dalla notifica.
2. Le spese di accertamento sono quantificate nella misura del 30% delle somme ancora dovute.
3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi siano superiori a € 5.000 per le utenze non domestiche ed € 700 per le utenze domestiche può essere concordata con l'ente gestore e non oltre il termine di versamento una rateazione sino a dodici rate mensili, oltre agli interessi al tasso di cui all'articolo 35. L'utente decade dalla rateazione nel caso in cui tardi a versare anche una sola rata di oltre quindici giorni.
4. Il Gestore del servizio aggiorna la situazione dell'utente sulla base della verifiche effettuate.

Art. 33

Riscossione

1. La tariffa è applicata e riscossa in via ordinaria tramite bollette, fatture o inviti di pagamento inviate per posta semplice, suddividendo l'ammontare annuo della tariffa in due rate a scadenza semestrale, la tariffa non è dovuta quando l'importo annuo è inferiore a € 12,00.
2. Qualora l'utente non versi quanto dovuto alle prescritte scadenze è inviata, tramite raccomandata A.R. inviata direttamente dall'ente gestore, ed entro il quinquennio prescrizione di cui all'art. 2948 c.c. richiesta formale di pagamento, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica e degli interessi di mora.
3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi siano superiori a € 5.000 per le utenze non domestiche ed € 700 per le utenze domestiche può essere concordata con l'ente gestore e non oltre il termine di versamento una rateazione sino a dodici rate mensili, oltre agli interessi al tasso di cui all'articolo 35. L'utente decade dalla rateazione nel caso in cui tardi a versare anche una sola rata di oltre quindici giorni
4. Decorso invano il termine per il versamento delle somme indicate negli avvisi di accertamento o nelle richieste formali di pagamento ovvero in caso di decadenza dalla rateazione si procede alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
5. Alla riscossione coattiva si procede anche tramite ingiunzione prevista dal R.D. 639 del 1910.

Art. 34

Rimborsi

1. I rimborsi di somme pagate e non dovute debbono essere richiesti entro i termini prescrizione decorrenti dalla data di pagamento.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi dalla data del versamento.
3. Il rimborso viene effettuato entro 90 giorni dalla data della richiesta.
4. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a € 12,00 per anno solare.

Art. 35

Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di tre punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Non si procede ad accertamento, a riscossione coattiva per somme inferiori a € 12,00, (esclusi gli oneri accessori) salvo siano relative a più annualità.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36.

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il giorno 01.01.2018.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava l'entrata soppressa (Ta.Res)

Art. 37.

Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche. (Comuni con più di 5.000 abitanti) Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari e aree scoperte pertinenti all'attività atte a produrre quantità di rifiuti urbani e assimilati agli urbani
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

ALLEGATO B

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, plastica e simili);
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche

inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;

- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.